

**Istanza per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di GIUDICE POPOLARE delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (legge 10 aprile 1951, n. 287) da presentare entro il 31 Luglio 2023 all'ufficio elettorale o a qualsiasi ufficio demografico decentrato sul territorio.**

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)  
Via Roma n. 142  
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a ..... il ..... a .....  
residente a .....  
in ..... n. .... int. .... telefono .....  
e-mail .....  
titolo di studio: .....  
conseguito c/o ..... nell'anno .....  
professione: .....  
luogo di lavoro .....

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

## **C H I E D E**

ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (\*) non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287. (\*\*)

Addì, \_\_\_\_\_

**L'impiegato addetto**

**Il Richiedente**

(\*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; e) per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello: titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

(\*\*) L'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 recita:

sono esclusi dalle funzioni di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**N.B.** Se la domanda è presentata da persona diversa dall'interessato o inviata a mezzo posta allegare fotocopia di un documento d'identità di quest'ultimo.